

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI DI CONTROLLO DEL CINGHIALE (*Sus scrofa*)

TRA

L'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE (di seguito definito Ente Parco Ticino e LM), sede legale in località Villa Picchetta - 28062 Cameri (NO), rappresentante legale la Presidente Avv. Erika Vallera

L'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA VALLE SESIA (di seguito definito Ente Parco Valle Sesia), sede legale in C.so Roma 35 - 13019 Varallo (VC), rappresentante legale il Presidente Dott. Carlo Stragiotti

E

LA PROVINCIA DI NOVARA (di seguito definita Provincia), con sede in Piazza Matteotti 1 - 28100 Novara, rappresentante legale il Presidente Federico Binatti

PREMESSO CHE

- al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi posti in essere per limitare i rischi sanitari, per la pubblica incolumità, per contenere i danni, in particolar modo alle colture agricole, derivanti dalla diffusione del cinghiale, si rende necessario coordinare quanto più possibile le azioni sul territorio, attraverso un proficuo scambio di informazioni e sviluppando sinergie e collaborazioni;
- la presenza sul territorio regionale del virus di Peste Suina Africana (PSA) richiede il massimo sforzo di azione per il contenimento del cinghiale (*Sus scrofa*) nei territori di rispettiva competenza;

RICHIAMATI

la Legge n. 394/1991 e s.m.i. "*Legge quadro sulle aree protette*", che all'art. 11, comma 4 prevede la possibilità di prelievi faunistici e abbattimenti selettivi al fine di ricomporre equilibri ecologici;

la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii.;

la Legge regionale n. 19/2009 e ss.mm.ii. "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*", che prevede all'art. 33, al fine del raggiungimento e della conservazione dell'equilibrio faunistico e ambientale nelle Aree protette, interventi di abbattimenti selettivi sulla base di piani elaborati e approvati dal soggetto gestore dell'Area protetta, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) e sulla base delle osservazioni vincolanti formulate dalla Regione Piemonte;

il Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2014, n. 2/R. Regolamento regionale recante: "*Attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 relativo alla gestione faunistica all'interno delle aree protette*";

le linee guida per la gestione del Cinghiale nelle aree protette, 2* edizione, Monaco A., Carnevali L., Toso S. (2010). Ministero Ambiente – ISPRA;

il *Piano di gestione delle popolazioni di cinghiali 2021 –2025*, approvato con Delibera del Consiglio dell'Ente Parco Ticino e LM n. 39 del 23/12/2020;

il *Piano di gestione delle popolazioni di cinghiali 2024-2028* approvato con Delibera del Consiglio dell'Ente Parco Valle Sesia n. 47 del 21/12/2023;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15 – 5450, del 29 luglio 2022, “Peste Suina Africana. Adozione del Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della peste suina africana e il depopolamento nella specie cinghiale nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte)” e s.m.i.;

il Decreto 13 giugno 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica”. GU serie generale n. 152 del 01/07/2023.

CONSIDERATO CHE

gli interventi di gestione faunistica all'interno delle aree protette, come stabilito dall'art. 33 della L.R. n. 19/2009, sono eseguiti sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore dell'area protetta tramite proprio personale e da soggetti esterni legittimamente autorizzati;

il DPGR 24 marzo 2014, n. 2/R, all'art. 4, comma 2, lettera b) prevede che gli interventi di prelievo faunistico, ai sensi dell'art. 33, comma 5, lettera b) della l.r. 19/2009, possano anche essere svolti su autorizzazione dell'ente gestore dell'area protetta da personale di vigilanza degli enti locali;

il DPGR 24 marzo 2014, n. 2/R, all'art. 5, comma 1, prevede che i soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) siano autorizzati previa convenzione tra l'ente di appartenenza ed il soggetto gestore dell'area protetta interessato;

con DGR n. 15 – 5450, del 29 luglio 2022 è stato adottato il Piano regionale di interventi urgenti (PRIU), in particolare i par. 1.1 e 5.2;

il soprarichiamato PRIU è in corso di aggiornamento e pertanto la presente convenzione verrà eventualmente aggiornata di conseguenza;

VISTI

l'esito dei tavoli di coordinamento svoltisi presso la Provincia di Novara e da remoto in data 8 maggio 2023 e 20 ottobre 2023;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 FINALITA' E OBIETTIVI

La presente Convenzione è finalizzata ad ottimizzare l'efficacia delle azioni per il contenimento del cinghiale (*Sus scrofa*) messe in atto dagli Enti Parco e dalla Provincia sui territori di rispettiva competenza, attraverso un proficuo scambio di informazioni, il coordinamento degli interventi e delle iniziative, in atto e futuri, nonché lo sviluppo di nuove sinergie e collaborazioni.

Art. 2 COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PRELIEVO DEL CINGHIALE

Gli Enti Parco e la Provincia coordinano gli interventi di contenimento del cinghiale al fine di agire in sicurezza e ottimizzare l'efficacia dei prelievi in particolare nelle zone limitrofe ai confini delle Aree protette.

Gli Enti Parco e la Provincia si impegnano a scambiarsi reciprocamente la programmazione settimanale degli interventi di controllo del cinghiale.

Art. 3 SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Ai fini indicati agli artt. 1 e 2 gli Enti si scambiano le informazioni relative agli elenchi degli operatori abilitati a vario titolo ad operare interventi di controllo sul cinghiale, per individuare coloro che sono autorizzati ad operare sia all'interno che all'esterno delle Aree protette.

Inoltre:

- a. La Provincia si impegna a comunicare all'Ente Parco territorialmente interessato, preventivamente e tempestivamente, gli interventi di controllo della specie cinghiale con la tecnica della "girata" con utilizzo di cani al confine delle Aree protette;
- b. gli Enti Parco si impegnano a comunicare tempestivamente alla Provincia eventuali azioni di controllo con utilizzo di cani;
- c. La Provincia si impegna a trasmettere all'Ente Parco, nel momento in cui vengono rilasciate ai tutors o ai cacciatori nominativamente autorizzati, le autorizzazioni ad intervenire nei terreni ricadenti nella fascia di 500 m esterna ai confini delle Aree Protette;
- d. La Provincia si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente Parco eventuali azioni di ricerca di capi feriti di cinghiale tramite l'utilizzo di cani nelle suddette zone di confine con le Aree Protette;
- e. Gli Enti Parco comunicano alla Provincia i Comuni nei quali sono autorizzate le uscite degli operatori selezionati all'interno delle Aree protette, al più tardi entro le ore 18:00 dei giorni interessati.

Art. 4 COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI IN AREE PARTICOLARMENTE CRITICHE

Laddove la presenza del cinghiale è particolarmente critica per l'attività agricola, gli Enti si impegnano a coordinare gli interventi, individuando gli operatori selezionati degli Enti Parco che rientrano anche negli elenchi provinciali e che pertanto possono operare sia all'interno delle Aree protette che all'esterno, compatibilmente con i divieti di accesso esistenti nelle aree militari.

Tali operatori potranno pertanto essere autorizzati da entrambi gli Enti contestualmente per poter agire sia fuori che dentro l'Area protetta, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Su richiesta della Provincia, previa comunicazione all'Ente Parco territorialmente interessato, tali operatori potranno pertanto continuare ad operare, nelle aree indicate dalla Provincia all'esterno delle Aree protette, al termine dell'orario nei giorni di appostamento programmato all'interno delle stesse.

Negli altri giorni potrà essere attivato quanto previsto all'art. 5.

Potranno altresì essere attuati interventi coordinati con sistemi di trappolaggio di cui all'art. 6.

Art. 5 AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DEL CINGHIALE CON TECNICA “ALLA CERCA” PER LA POLIZIA PROVINCIALE

Il personale della Polizia Provinciale è autorizzato ad effettuare interventi di prelievo della specie cinghiale (*Sus scrofa*) all'interno delle Aree protette con la modalità “alla cerca”, da automezzo, mediante l'utilizzo di carabina munita di ottica di puntamento, con uso di fonti luminose o visori notturni, previa comunicazione via posta elettronica ordinaria delle Parti e comunque sempre previo coordinamento per le vie brevi con i Guardiaparco referenti di zona.

Gli interventi possono essere svolti avvalendosi eventualmente della collaborazione di operatori selezionati degli Enti Parco.

Gli interventi sono concordati tra le Parti con adeguato anticipo, tramite le modalità di comunicazione che si riterranno più opportune, al fine di garantire la sicurezza di tutti gli operatori e di ridurre rischi di interferenze o sovrapposizioni con le azioni già programmate.

Prima dell'intervento la Provincia comunica all'Ente Parco data, fascia oraria, località interessata e il nominativo dell'eventuale operatore selezionato di cui intende avvalersi, qualora figurino anche nei propri elenchi. In caso contrario, l'Ente Parco provvede ad individuare un operatore selezionato disponibile, sentito il referente di zona.

L'assenso ad operare viene rilasciato dal personale dell'ente Parco al personale della Provincia tramite l'assegnazione del previsto “codice autorizzativo”.

Con le stesse modalità operative, verificata la disponibilità del personale della Provincia, l'Ente Parco può richiedere l'intervento della Polizia provinciale in territori delle aree protette ove vengano riscontrate criticità dovute alla presenza del cinghiale.

Nello svolgimento delle attività di prelievo con tecnica “alla cerca” il personale della Provincia, eventualmente coadiuvato da un operatore selezionato dell'Ente Parco, può effettuare l'abbattimento dei cinghiali avvistati sia all'esterno che all'interno dell'area protetta.

Qualora l'abbattimento avvenga all'interno dell'area protetta, il personale della Provincia ne dà comunicazione all'Ente Parco al fine di ottenere il numero progressivo di abbattimento/fascetta. Questo numero risulta necessario per la compilazione della modulistica prevista per le aree protette (“Foglio operativo - Verbale di abbattimento”) che verrà fornita dall'Ente Parco al personale della Provincia.

Il caricamento dell'abbattimento sulla piattaforma Nembo sarà a carico dell'Ente Parco.

È necessaria una tempestiva comunicazione anche in caso di ferimento degli animali.

Le suddette operazioni svolte con modalità “alla cerca” possono svolgersi all'interno delle seguenti aree protette, purché nei tratti ricadenti all'interno del territorio Provinciale di competenza:

- Parco naturale delle Lame del Sesia: argine sponda sinistra fiume Sesia
- altre aree protette del Parco Ticino e LM ricadenti nella provincia di NO;
- le aree protette del Parco Valle Sesia ricadenti nella provincia di NO.

La Provincia, nello svolgimento delle attività sopra descritte, ritira i cinghiali abbattuti all'interno delle aree protette, dandone comunicazione all'Ente Parco e destinandoli secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 RESPONSABILITA E ASSICURAZIONI

Tutti i soggetti coinvolti devono essere in possesso di una idonea assicurazione a copertura di eventuali danni causati a persone o cose durante la propria attività nonché di un'apposita polizza assicurativa a copertura degli eventuali infortuni in cui possano incorrere.

Art. 7 SISTEMI DI TRAPPOLAGGIO

In caso di necessità, verificata la disponibilità del personale della Provincia, gli Enti Parco possono richiedere l'intervento della Polizia provinciale in territori delle aree protette per effettuare abbattimenti in gabbia o altri sistemi di trappolaggio.

ART. 8 CELLE DI SOSTA

Qualora se ne ravvedesse la necessità, le Parti cooperano per ottimizzare l'uso di celle di sosta per lo stoccaggio temporaneo dei capi abbattuti.

ART. 9 REGISTRAZIONE E CONDIVISIONE DEI DATI

Gli Enti si impegnano a cooperare per l'inserimento dei dati nell'applicativo NEMBO, messo a disposizione dalla Regione Piemonte.

Ai sensi dell'art. 36 c. 7 della l.r. 19/2009, la Provincia si impegna ad eseguire congiuntamente il sopralluogo di accertamento dei danni segnalati dagli agricoltori.

La Provincia si impegna a trasmettere periodicamente agli Enti Parco, con cadenza trimestrale, i dati relativi alle segnalazioni dei danni da cinghiale per il territorio di rispettiva competenza, suddivisi per comune con indicazione della superficie e del tipo di coltura.

Art. 10 DURATA

La Convenzione ha durata triennale, con possibilità di rinnovo alla scadenza.

Qualora se ne ravvedesse la necessità, a richiesta di una delle Parti, la Convenzione potrà essere riformulata prima della scadenza per ottimizzarne i risultati.

Art. 11 ONERI FINANZIARI

Dalla presente Convenzione non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari per le Parti.

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione gli Enti si configurano quali Contitolari del trattamento dei dati personali.

I dati personali oggetto del trattamento sono relativi al personale degli Enti e ai soggetti esterni (operatori selezionati degli Enti Parco, tutor e cacciatori nominativamente autorizzati dalla Provincia) eventualmente coinvolti negli interventi oggetto della presente Convenzione.

Il trattamento avverrà nel rispetto della normativa di tutela dei dati personali.

I dati raccolti saranno trattati, anche in modalità digitale, esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione.

ART.13 REGISTRAZIONE, SPESE DI BOLLO E FIRMA

Ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegato B, annessa al D.P.R. n. 642 del 1972 (Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) la presente convenzione risulta esente dall'imposta di bollo. La convenzione sarà sottoscritta digitalmente dalle Parti ai sensi dell'art. 15, comma 2bis della legge n. 241/90 e condivisa tramite PEC istituzionale.

L'attuazione della presente convenzione non comporterà per le Parti alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quelli esplicitamente indicati nella presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

data

La Presidente dell'Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore

Avv. Erika Vallera

Il Presidente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia

Dott. Carlo Stragiotti

Il Presidente della Provincia di Novara

Federico Binatti

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005